



COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO

Provincia di Salerno

Tel. 0974983007 – Fax 0974983710

e-mail: info@comune.sangioianniapiro.sa.it

Prot. n. 9032

BANDO DI CONCORSO

Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 – art. 11 –

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2011

È indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2011 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

1) RISORSE

Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle saranno assegnate al Comune con apposita determina del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica Abitativa per l'anno 2011.

2) REQUISITI

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, alla data della pubblicazione del presente bando, pena la non ammissione al concorso:

A) Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della Legge Regionale Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

B) Essere titolare, per l'anno 2011, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.

C) Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE anno 2010, relativo all'intero nucleo familiare, non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€**11.985,22**), rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%;

Fascia "B"

Valore ISE anno 2010, relativo all'intero nucleo familiare, non superiore all'importo di € 18.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

D) Il contributo previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità **ad eccezione** dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le **Misure Anticrisi** di cui al DD 189 del 22/05/2009 pubblicato sul BURC n.35 del 08/06/2009. In tal caso il totale delle agevolazioni non potrà, comunque, superare l'importo del canone annuo 2011.

E) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto dal momento della data di disponibilità dell'alloggio;

F) Ai sensi dell'art.11, comma 13 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112: *“Ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione”*.

Pertanto si precisa che gli stranieri possono partecipare al bando se:

- Titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt.5,9 e 40 D. Lgs. 289/98 così come modificati dalla L.189/2002 e smi);
- Residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008);

G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge n. 392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

3) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

A. Articolazioni classi di reddito/ soglie di incidenza

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 2.000,00;

fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 1.800,00.

B. Il contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

.4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE.

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (distinta per eventuali riserve o unica comprendente le stesse) in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A. A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

- a. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- b. nuclei familiari senza fonte di reddito vale a dire coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa;
- c. ultrasessantacinquenni;
- d. famiglie monoparentali;

- e. presenza di uno o più componenti disabili;
 - f. numero dei componenti il nucleo familiare
- Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.

B. All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale.

C. Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.

D. Percentuale risorse per fasce

Sarà destinata una percentuale delle risorse a disposizione pari almeno al 70% per la fascia "A" ed utilizzata la restante quota per la fascia "B" che, comunque, non può scendere al di sotto del 20%.

5) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al presente bando gli aspiranti beneficiari devono presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune, allegando allo stesso la fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l'esclusione.

Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti potranno avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

6) DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata:

- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D. P. R. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18;
- copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23 (qualora non ancora in possesso della ricevuta di versamento, dichiarazione di impegno di trasmissione della relativa ricevuta entro il 31.12.2011, a pena di decadenza automatica dal beneficio eventualmente concesso);
- attestazione ISE / ISEE per l'anno 2010;
- copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti. L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari potrà avvenire, oltre che con l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi dei sistemi informatici / telematici attivati presso l'Agenzia delle Entrate.

San Giovanni a Piro 29/09/2011

L'Assessore alle Politiche Sociali
f.to Pasquale Cariello

Il Sindaco
f.to Avv. Maria Stella Gianni